

30) Presentato in aula su 4.65
RELATIVO ALLA PROPOSTA 9

Ordine del giorno: **Tutela utenti servizio idrico integrato nella condizione di morosità incolpevole**

Premesso che l'acqua è un bene comune di proprietà collettiva essenziale per la vita.

Premesso che l'acqua è una risorsa vitale e irrinunciabile, il cui accesso deve essere equamente garantito a tutte e tutti in quanto estensione del diritto alla vita contenuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Premesso che ogni persona ha diritto ad un quantitativo minimo giornaliero di acqua che l'OMS indica in 50 litri per l'alimentazione e l'igiene personale.

Ritenuto che la Risoluzione ONU nr. 64/2010 alla quale ha aderito anche l'Italia, sanciva il diritto all'acqua potabile come un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani.

Premesso che la crisi economica che attraversa tutto il paese sta creando anche nel nostro comune sacche di povertà e che molte famiglie non sono in grado di pagare i servizi necessari.

Premesso che l'esecuzione dei distacchi delle utenze idriche è da ritenersi inaccettabile, in quanto lede il diritto fondamentale dell'accesso all'acqua, il quale è da considerare inviolabile ed inalienabile, quindi non assoggettabile a ragioni di mercato.

Tenuto conto che il 12-13 Giugno 2011 milioni di cittadini hanno votato il referendum abrogativo sui quesiti relativi alla gestione del servizio idrico e di fatto hanno espresso una volontà popolare chiara sulla gestione partecipata dell'acqua come risorsa che non deve sottostare alle logiche del profitto.

Preso atto che negli ultimi mesi il gestore del servizio idrico Acqua SPA ha proceduto al distacco delle utenze idriche anche laddove si sono verificate situazioni di morosità incolpevole.

Tenuto conto che in diversi casi gli organi giudiziari hanno giudicato non applicabile la misura della sospensione delle utenze idriche. Per citare alcuni casi molto significativi: Il Tribunale di Latina con la sentenza del 13/07/2006 ha giudicato vessatoria e lesiva dei diritti dei cittadini la pratica del distacco della fornitura senza preventiva disamina delle situazioni specifiche e tutela delle fasce deboli. Il Tribunale di Castrovillari ha stabilito che la morosità dell'utente non è una motivazione sufficiente a giustificare il distacco dell'utenza soprattutto perchè in quanto in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione Italiana (sentenza n.5811 del 30/11/2012). Sempre su questo binario altri Tribunali (Ordinanza del Tribunale di Enna del 9/9/2004, Provvedimento del Tribunale di Tempio Pausania del 6/7/2012, Decreto del Tribunale di Bari, ecc...) hanno affermato che "la sospensione della fornitura di un bene primario come l'acqua appare sproporzionato a fronte di un inadempimento pecuniario", di fatto delegittimando il meccanismo del distacco dell'utenza.

Tenuto conto che il Comune di Pisa, attraverso la società GEA, è azionista di maggioranza di Acque SpA e che il sindaco è responsabile della salute pubblica e che quindi è tenuto a tutelare il diritto di ciascun individuo al minimo vitale giornaliero quale condizione imprescindibile per la realizzazione del diritto fondamentale all'acqua

Tenuto conto che l'Autorità Idrica Toscana, tramite apposito decreto del direttore generale, ogni anno assegna ai comuni delle risorse a sostegno delle utenze deboli e che dispone ampia autonomia

1/2

organizzativa e decisionale ai Servizi Sociali dei Comuni, dando seguito al regolamento dell'ex AATO2 per l'attuazione di una politica di sgravi e rimborsi economici di tariffa del servizio idrico usufruibili dalle cosiddette "utenze deboli" in attuazione dell'art. 154, comma 6, del D.Lgs. 152/06

Tenuto conto che il regolamento di cui sopra stabilisce come requisito soggettivo di ammissione all'agevolazione l'insussistenza di situazioni di morosità con il Gestore, ma ammette la possibilità per i Servizi Sociali competenti di sanare le morosità pregresse attingendo da Fondi diversi da quello in oggetto.

Il Consiglio impegna il Sindaco e la Giunta

ad attivarsi affinché sia difeso e garantito l'approvvigionamento idrico e tutelato il diritto all'acqua a ciascun individuo così per come definito dallo Statuto Comunale;

a farsi portatore presso Acque Spa dell'iniziativa per inserire nella Carta dei Servizi e nel Regolamento del Servizio Idrico la disciplina sulla "morosità incolpevole" al fine di evitare ingiustificati disagi morali e materiali agli inquilini in regola con i pagamenti della fornitura dell'acqua;

ad attivarsi con tutte le iniziative necessarie affinché l'erogazione del quantitativo vitale garantito non possa essere sospesa e obbligare il gestore del servizio idrico, in caso di morosità dell'utenza, all'installazione di apposito meccanismo limitatore idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona;

ad impegnarsi per l'individuazione di un metodo per la prevenzione e tutela delle morosità incolpevoli anche attraverso un fondo dedicato gestito tramite apposito regolamento;

Marco Ricci, una città in comune-pro

Francesco Auletta, una città in comune-pro